ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/50/CE RELATIVA AL RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI SUI MOVIMENTI DI OVINI E CAPRINI

Art. 5

Requisiti sanitari ai fini della macellazione, riproduzione, allevamento, ingrasso

I servizi veterinari delle aziende sanitarie permettono l'invio verso altri Stati membri di ovini e caprini destinati alla macellazione, alla riproduzione, all'allevamento e all'ingrasso solo se risultano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) gli animali hanno soggiornato ininterrottamente nell'azienda d'origine per almeno trenta giorni, o sin dalla nascita se di eta' inferiore a trenta giorni;

b) gli animali non provengono da un'azienda nella quale siano stati introdotti ovini o caprini nei ventuno giorni che precedono la spedizione;

c) gli animali non provengono da un'azienda nella quale nei trenta giorni che precedono la spedizione siano stati introdotti biungulati importati da un Paese terzo. In deroga alle disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, qualora gli animali di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 siano stati completamente isolati da tutti gli altri animali dell'azienda, i servizi veterinari delle aziende sanitarie possono autorizzare, sotto la propria responsabilita', la spedizione di tali ovini e caprini verso un altro Stato membro.

Versione in vigore dal 8 ottobre 2005, non più in vigore dal 27 settembre 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini
Estremi	Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-193-2005/art-5-requisiti-sanitari-ai-fini-della-macellazione-riproduzione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it